

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 812)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1959  
(V. Stampato n. 1551)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 NOVEMBRE 1959

**Modifica all'articolo 201 dello stato giuridico del personale ferroviario,  
approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Con effetto dal 1° maggio 1958, il testo dell'articolo 201 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio anteriormente al 1° maggio 1958, in base all'articolo 75, terzo comma, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con cambio di qualifica in altra per la quale sia previsto

un più elevato limite di età, viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di età e del limite di servizio utile stabilito per la qualifica rivestita, salvo l'applicazione del 2° e 3° comma dell'articolo 165.

La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo che, anteriormente al 1° maggio 1958, sia passato da una qualifica dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno di personale addetto alla scrittura a macchina.

Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei normali limiti di età e di servizio previsti per la qualifica rivestita ».